



Comunità Montana
di Valle Trompia



COMUNE DI
COLLIO
COMUNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, L'AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA, LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA, IL COMUNE DI COLLIO E LA SOCIETA' MANIVA SKI SRL PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA TRA LA LOCALITA' DI COLLIO E IL PASSO DEL MANIVA – 2023/2024

La **Provincia di Brescia**, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 16, C.F. 80008750178, rappresentata dal Presidente Emanuele Moraschini;

l'**Agenzia del TPL di Brescia**, con sede in Brescia, via Marconi n. 12, C.F. 98182620173, rappresentata dal Presidente Giancarlo Gentilini;

la **Comunità Montana di Valle Trompia**, con sede, con sede a Gardone V.T., via Matteotti n. 327, C.F.83001710173, rappresentata dal Presidente Massimo Ottelli;

il **Comune di Collio**, con sede in Collio, P.zza Zanardelli n. 24, C.F. 00850830175, rappresentata dal Sindaco Mirella Zanini;

la **Società Maniva Ski srl**, con sede in Gardone Val Trompia, Via Filzi n. 17, C.F. 02756060980, rappresentata dal rappresentante legale Imerio Lucchini;

Premesso che:

- la Valle Trompia si configura come zona periferica del territorio provinciale e richiede quindi azioni specifiche volte ad assicurare migliori condizioni di accessibilità ed un adeguato livello di mobilità ai cittadini e ai suoi visitatori;
- lo sviluppo di un efficace servizio di trasporto pubblico locale (TPL) può rappresentare un importante contributo per favorire la frequentazione turistica della Valle Trompia e, in particolare, per valorizzare la stagione turistica invernale con specifico riguardo alla fruizione degli impianti sciistici collocati al Passo Maniva;

Considerato che le Parti firmatarie del presente Protocollo – su iniziativa della Comunità Montana di Valle Trompia, d'intesa con il Comune di Collio – avevano convenuto di istituire in via sperimentale un servizio di bus navetta per collegare il centro di Collio con il piazzale del Passo del Maniva (e transito per la frazione di San Colombano) durante le passate stagioni invernali 2018-19 e 2019-20;

Considerato che il servizio, pur avendo avuto esito positivo, per effetto delle restrizioni conseguenti alla pandemia da COVID 19 e per effetto della siccità invernale, non è stato istituito per le stagioni invernali 2020-21 e 2021-22;

Preso atto che, a seguito del superamento delle problematiche legate alla pandemia da COVID 19 e alla siccità invernale, si è convenuta l'opportunità di istituire il servizio anche per la stagione invernale 2022-23;

Ritenuta la sperimentazione intervenuta nel corso degli anni passati positiva e, considerato, in particolare, che l'istituzione del servizio di bus navetta per collegare il Centro di Collio e l'abitato di San Colombano (frazione del medesimo Comune) con la stazione sciistica sita in prossimità del Passo del Maniva favorisce una maggiore accessibilità ai turisti diretti agli impianti del comprensorio sciistico, anche al fine di ridurre la circolazione automobilistica privata, facilitandoli nel parcheggio e risolvendo problemi di viabilità verso le piste di sci, oltre che a contribuire ad una fruizione maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale delle aree interessate e, come tale, sia meritevole di attuazione;

Dato atto che nel Protocollo stipulato per la stagione invernale 2022-23 era prevista la possibilità di prorogare il servizio a fronte di specifica comunicazione scritta da parte della Comunità Montana di Valle Trompia;

Preso atto che la Comunità Montana di Valle Trompia con comunicazione Prot. n. 12959 9/4-9 ha chiesto di istituire il servizio anche per la stagione invernale 2023-2024;

Visti:

- la L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 recate disposizioni in *"Disciplina del settore dei trasporti"* e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto dell'Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della suddetta Legge Regionale n. 6/2012, è stata costituita l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi dell'art.1, comma 3, dello Statuto *"Agenzia del TPL di Brescia"* (in seguito *"Agenzia"*);

Tenuto conto che l'Agenzia è subentrata nelle competenze precedentemente attribuite in materia di TPL agli Enti locali del bacino di competenza e, in particolare, con riferimento al Protocollo tra Provincia di Brescia e Comune di Brescia approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 426 del 29.12.2015, a partire dal 1 luglio 2016 ha assunto anche sotto il profilo operativo tutte le attività gestionali inerenti i contratti e concessioni in materia di TPL in capo alla Provincia di Brescia;

Considerata la necessità di addivenire a stabilire precisi accordi operativi e finanziari circa la gestione del servizio di bus navetta di carattere stagionale per collegare il centro di Collio e l'abitato di San Colombano (frazione del medesimo Comune) con la stazione sciistica sita in prossimità del Passo del Maniva, nel periodo dicembre 2023 – aprile 2024;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2
(Finalità - Istituzione servizio di bus navetta)

Le Parti firmatarie il presente atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, qui integralmente riportate, concordano sulla necessità di attivare, per la stagione invernale 2023-2024, il servizio di navetta bus gratuito, a carattere stagionale, in partenza da Collio, frazione di San Colombano fino al Piazzale Monte Maniva.

Art. 3
(Servizio di bus navetta – Programma di esercizio)

Lo svolgimento del servizio di bus navetta verrà svolto nei giorni di sabato e domenica e festivi del **periodo 30 dicembre 2023 – 3 marzo 2024**, secondo un programma che preveda almeno:

A) 4 corse, con partenze da Collio alle ore 8.30; 9,15; 10,00; 11.00 e corrispondenti 4 corse di ritorno con partenze dal piazzale della stazione sciistica del Maniva alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 (per un totale di 21 giorni-bus).

Le suddette corse si svolgeranno nei seguenti giorni:

Anno 2023: 30 dicembre 31 dicembre;

Anno 2024: 1,6,7 – 13,14 – 20,21 – 27,28 gennaio; 3,4 – 10,11 – 17,18 – 24,25 febbraio 2,3 marzo;

Totale complessivo di 21 giorni-bus.

Il servizio potrà essere rimodulato o interrotto ad insindacabile valutazione dell’Agenzia senza che il consorzio Trasporti Brescia Nord Scarl nulla abbia a pretendere in termini di riconoscimento economico per le corse eventualmente non effettuate.

Richiamata la **Determina dirigenziale n.117 del 28.12.2018** di “*Autorizzazione del percorso del servizio sperimentale stagionale bus navetta Collio – S. Colombano – Passo Maniva* che nella fase sperimentale definiva il programma d’esercizio.

Per le caratteristiche con cui il servizio è stato configurato e per la tipologia di clientela a cui esso è rivolto esso viene considerato **quale servizio finalizzato contribuito**, la cui disciplina è regolata dalla DGR n.7348 /11.12.2001, come successivamente modificata dalla DGR 2743/22.12.2011 e, dalla ulteriore DGR XI/1024 del 17.12.2018 (cfr. Allegato 1, punto B.2 “Soggetti competenti all’affidamento”).

Art. 4
(Costo del Servizio)

I mezzi di trasporto e le risorse organizzative di personale e strumentali sono messe a disposizione del consorzio Trasporti Brescia Nord Scarl, a fronte di un riconoscimento economico forfettario che verrà sostenuto dalla Comunità Montana di Valle Trompia ed erogato dall’Agenzia al gestore, secondo i termini e le modalità stabilite nell’atto d’obbligo di affidamento.

Il costo è stabilito in euro 600 per ogni giorno/bus nelle giornate con due mezzi in servizio e in euro 500 per ogni giorno/bus nelle giornate con un mezzo in servizio, oltre IVA, e determina un impegno complessivo preventivabile sulla base del Programma d’Esercizio di cui al precedente articolo 3 pari a 18.181,82 euro (al netto dell’IVA), per **un totale complessivo di 20.000,00 euro comprensivo dell’IVA**.

Il servizio viene offerto a titolo gratuito per l’utenza, così come avvenuto durante le precedenti stagioni restando peraltro impregiudicata l’opzione secondo la quale le Parti si riservano di valutare l’introduzione di un titolo di viaggio oneroso nel caso di riproposizione del servizio nella successiva stagione invernale o del suo inserimento tra i servizi minimi erogati dall’Agenzia sulla base delle previsioni del Programma di Bacino.

Art. 5
(Aspetti organizzativi)

I soggetti promotori si impegnano a supportare lo svolgimento del servizio, coordinandosi tra loro, e coinvolgendo, se necessario, oltre al gestore del servizio anche il Comune di Collio, la Provincia di Brescia e la società esercente gli impianti di risalita Maniva Sky, al fine di ottimizzarne la gestione e gli aspetti organizzativi.

In particolare, è previsto che la Comunità Montana coinvolga la società Maniva Ski S.r.l. al fine di provvedere ad assistere l'utenza ed a garantire il mantenimento con una presenza fissa continuativa di proprio personale presso i due capolinea, anche al fine di assicurare che il servizio venga svolto in condizioni di sicurezza in modo che gli autobus seguano il percorso autorizzato di attestamento alle fermate terminali. Maniva Ski provvederà, inoltre, alla collocazione della segnaletica informativa e di indirizzamento per l'utenza e vigilerà affinché non vengano occupate le aree di manovra degli autobus delle fermate terminali.

La Comunità Montana di Valle Trompia si attiverà con il comune di Collio per le eventuali opere necessarie a delimitare le fermate ai capilinea e il rilascio delle eventuali ordinanze necessarie.

Art. 6
(Rapporti finanziari)

L'Agenzia provvederà all'erogazione delle risorse destinate a titolo di corrispettivo per il servizio svolto, a seguito della rendicontazione che il consorzio gestore dovrà inviare alla medesima entro il 31.03.2024 e il pagamento avverrà entro il 20.05.2024.

La Comunità Montana di valle Trompia, entro il 30.04.2024 provvederà a trasferire all'Agenzia, in unica soluzione, le risorse destinate alla copertura degli oneri del servizio svolto, quantificata nella misura massima di € 11.000,00 (salvo eventuali riduzioni o incrementi determinate a consuntivo sulla base dell'effettivo servizio svolto).

La Provincia di Brescia entro il 30.04.2024 provvederà a trasferire all'Agenzia, in unica soluzione, le risorse destinate alla copertura degli oneri del servizio svolto, quantificata nella misura massima di € 9.000,00 (salvo eventuali riduzioni o incrementi determinate a consuntivo sulla base dell'effettivo servizio svolto).

Art. 7
(Compiti della Comunità Montana di Valle Trompia)

La Comunità Montana della Valle Trompia si fa carico di raccogliere i contributi economici dal Comune di Collio, dalla Società Maniva Ski srl e degli altri eventuali soggetti compartecipanti, e di versarli all'Agenzia solo dopo aver ricevuto a propria volta il versamento.

Art. 8
(Compiti della Agenzia del TPL di Brescia)

L'Agenzia provvederà alla effettuazione delle verifiche inerenti alla sicurezza e regolarità del servizio e all'emissione dei relativi atti autorizzativi. Per tutto ciò che non è specificamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa le parti concordano che, nei rapporti tra L'Agenzia e il

gestore, si farà riferimento alle disposizioni di cui all'atto d'obbligo di affidamento di cui alla delibera Agenzia 6/2022.

Art.11
(Durata/Proroga)

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza, salvo rinnovi, al 30 aprile 2024. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti, di prorogare alle medesime condizioni la durata di detto accordo mediante comunicazione scritta da parte della Comunità Montana di Valle Trompia, da far pervenire anticipatamente all'Agenzia almeno 30 giorni prima dall'inizio preventivato del servizio.

Art. 12
(Controversie)

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.

Letto, sottoscritto ed approvato dalle parti.